



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

Del 31/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E RELATIVI ALLEGATI - NOTA INTEGRATIVA - ELENCO TRIENNALE OO.PP. 2017/2019

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **16,15**, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria ed in seduta.

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
BOI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MATTEO	CONSIGLIERE	SI
MURA NICOLA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO ADALBERTO	CONSIGLIERE	NO
MURA MICHELE	CONSIGLIERE	NO
PUDDU SERENA	CONSIGLIERE	SI
ORTU CRISTIAN	CONSIGLIERE	SI
SIRI MARIA SALVATORICA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
LOI MARCO	CONSIGLIERE	NO

Consiglieri Presenti N. **8**

Consiglieri Assenti N. **3**

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, così come modificato dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.e ii.;

VISTO, in particolare, l'art. 174 del predetto TUEL che prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione;

RICHIAMATO l'art. 151- comma 1 - del Tuel che prevede

“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTO il D.L.gs. 23.06.2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.05.2009, n. 42” e successive modificazioni;

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che richiede agli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione della riforma contabile di applicare il principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo DUP con riferimento al triennio 2016-2018;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di Ussassai non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che l'armonizzazione, in sintesi, prevede:

- 1. La predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), composto da una Sezione Strategica e una Operativa;*
- 2. L'adozione del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi;*
- 3. la classificazione del bilancio finanziario nella parte entrata per titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 118/2011;*
- 4. La tenuta della contabilità finanziaria nel rispetto del principio della competenza finanziaria “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione*

all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di:

- Conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;*
- Evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;*
- Rafforzare la programmazione di bilancio;*
- Favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;*
- Avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;*

5. L'introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l'entrata, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata;

6. L'obbligo di accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc. con contestuale obbligo di prevedere nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità";

7. Le previsioni di cassa del bilancio annuale, che comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e che costituiscono limite ai pagamenti di spesa

8. La determinazione del risultato di amministrazione "presunto" che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati;

9. La redazione della Nota Integrativa;

VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 455 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2016), in base al quale per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016, e dato atto che tale termine debba intendersi ordinatorio, come ampiamente chiarito dall'ANCI;

VISTO il D.L. n.244 del 30/12/2016 pubblicato nella G.U. n.304 del 30.12.2016, che differisce al 31.03.2017 il termine per la deliberazione di bilancio di previsione relativo all'anno 2017 degli enti locali di cui all'art. 151 T.U. approvato con D. lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il D.L. 244/2016 ha ulteriormente posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo la data ultima entro cui i comuni devono approvare il bilancio 2017/2019, poiché DUP e bilancio devono essere allineati, è opportuno differire l'approvazione del documento al momento in cui il quadro dei conti sarà puntualmente definito, pertanto i due documenti possono essere licenziati anche nella stessa seduta consiliare;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 24 marzo 2017 è stata approvata la Nota di aggiornamento il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2017/2019;

- tale documento è stato presentato al Consiglio Comunale con le modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità e che riguardo allo stesso non sono pervenute osservazioni da parte dei Consiglieri Comunali;
- con deliberazione adottata in data odierna la Nota di aggiornamento del D.U.P. è stata approvata dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale relativo all'anno 2016 è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 50 del 14 novembre 2016, che è stato pubblicato all'albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, e successivamente rimodulato e incluso nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

VISTO il D.M. del 4 agosto 2016 che ha aggiornato gli schemi di bilancio a decorrere dal 2017;

VISTO il D.M. del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 che ha previsto il Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali;

VISTA la legge 11.12.16, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 – (Legge di stabilità 2017);

CONSIDERATO che nell'esercizio 2017, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

DATO ATTO che a norma del comma 3 dell'art. 11 D. Lgs. 118/2011 al bilancio di previsione sono allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- h) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
- i) relazione del collegio dei revisori dei conti;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che

costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento agli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario *armonizzato* è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Il principio della competenza potenziato consente di:

- Conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- Evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- Rafforzare la programmazione di bilancio;
- Favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- Avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

CONSIDERATO che la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019 è stata predisposta:

- sulla base degli indirizzi tracciati nel DUP;
- sul rispetto di tutti i principi di bilancio previsti dagli artt 151, comma 1, e 162 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Sull'osservanza della coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse, ai sensi dell'art. 133, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Sulla scorta delle indicazioni della parte politica e dei responsabili di servizio;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

OSSERVATO che il Sindaco e la Giunta comunale ha indicato ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi che intende perseguire nel prossimo esercizio finanziario e che, sulla base degli indirizzi ricevuti, i Responsabili hanno formulato proposte di previsione di entrata e di spesa, successivamente elaborate dal Responsabile del Servizio finanziario.

CONSIDERATO che nella predisposizione del progetto di bilancio è stato seguito il criterio della concreta possibilità e capacità operativa, in relazione alle risorse disponibili per l'attuazione dei programmi di intervento che si ritengono possibili e con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali che si intendono raggiungere.

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2017;

CONSIDERATA l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente: si pensi all'evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, non ultimi quelli rilevanti disposti con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

DATO ATTO pertanto che lo schema di bilancio di previsione 2017-2019 è stato predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più difficile;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale in data odierna con le quali sono state determinate, per l'esercizio 2017, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, relativamente a:

- tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- taxa comunale sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che restano confermate le aliquote e tariffe dei seguenti tributi: IMU, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 30/07/2015;

RILEVATO inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 16 dicembre 2016 è stato approvata la modifica al “Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 e piano annuale delle assunzioni 2017”, parte integrante del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 24/03/2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 15 luglio 2016 è stato approvato il piano delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2016/2018 ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 01 febbraio 2017 è stata approvata la “Riconoscione annuale della presenza di personale in sovrannumero e di condizioni di eccedenza”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/03/2017 di approvazione del “Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008”;
- deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 24/03/2017 ad oggetto “Manovra correttiva 2016-2018 (art.6 D.L. n.78 del 31/05/2010 - legge n.122 del 30/07/2010) - Misure per la stabilizzazione finanziaria e la competitività”;
- deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 24/03/2017 ad oggetto “Direttive al Responsabile del Servizio Finanziario finalizzate all'individuazione di soluzioni tecniche per l'eliminazione aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno di imposta 2017”;
- deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 24/03/2017 di ripartizione oneri di urbanizzazione;
- deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna di approvazione del piano finanziario finalizzato alla determinazione per l'anno 2017 della tariffa della taxa sui rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO l'art. 58 della Legge n.133/2008 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri enti locali" il quale ribadisce la necessità per le Regioni, Comuni e altri enti locali di procedere ad un percorso di valorizzazione e razionalizzazione dei propri patrimoni, redigendo apposito piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare con delibera dell'organo di governo e da allegarsi al bilancio di previsione a partire dall'anno 2009;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 31/12/1983, come modificato dal decreto del Ministero dell'Interno del 1 luglio 2002, con cui vengono individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

VISTO il D.L. 55/1983 convertito in Legge n. 131/83 il quale, all'art. 6 stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale;

VISTO l'art. 243 c. 2 lettera a) D. Lgs 267/2000 che dispone, ai soli fini del controllo per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, la copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

RILEVATO che non esistono servizi presenti nel territorio, riconducibili per assimilazioni alle categorie espressamente individuate dal decreto del Ministero dell'Interno sopra citato;

CONSIDERATO che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, inoltre, che:

- a) Il Comune non eroga servizi a domanda individuale pertanto non è stato definito il livello di copertura dei costi e delle relative tariffe.
- b) Il servizio acquedotto è gestito da Abbanoa SpA.
- c) Non risultano aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi n.167/1962, n.865/1971 e n.457/1978 che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie.

DATO ATTO che le previsioni rispettano il vincolo di spesa sul personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2017-2019, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che:

- il bilancio previsionale 2017-2019 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014;

- il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
- viene rispettato sia il limite minimo dello 0,30% sia quello massimo del 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per l'istituzione di un "fondo di riserva", come disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali con la riduzione del 10% di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010;

VISTO l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24, e che ad oggi è stato reso noto dal Ministero dell'Economia l'ammontare delle risorse a titolo di FSC spettante a questo Ente, pertanto in caso di ulteriori tagli da parte dello Stato, l'Ente in sede di assestamento dovrà intervenire al fine di evitare il disequilibrio finanziario;

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 4 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, che, a decorrere dall'anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore;

VISTE le norme in materia di contenimento di alcune categorie di spesa e in particolare quelle da ultimo previste nelle Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 6 c. 7,8,9,12,13,14,19, e 23 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), che prevede la riduzione delle spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche per studi e consulenze, relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità, sponsorizzazioni, missioni, attività di formazione con riferimento percentuale alle spese sostenute nel 2009;

VISTO, altresì, l'art. 6, comma 7 della L. 31/07/2010, n. 122, il quale prevede che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le

università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: "Con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.";

PRECISATO che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 23 luglio 2009;

DATO ATTO che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006.

VISTO l'art. 174, c.1 e 2 del succitato D.Lgs. che stabilisce che lo schema di bilancio sono predisposti dall'Organo esecutivo e da questo presentati all'organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di revisione;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario *armonizzato* 2017-2019 – schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n.17 del 24 marzo 2017, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio armonizzato 2017-2018-2019 di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

DATO ATTO che è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e che rientra nei limiti previsti dal principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 e come meglio dettagliato nella nota integrativa;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione in oggetto è stato predisposto con l'inserimento del Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dall'art. 167 del Tuel, per gli anni 2017 -2018 - 2019, optando per l'accantonamento integrale al 100% delle quote derivanti dai vari anni, vincolando in via prudenziale una quota dell'avanzo in caso di mancato introito delle entrate;

VISTA la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

VISTO inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina prevede che gli Enti territoriali debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710);

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 466 della legge di stabilità 2017, il quale, testualmente prevede che: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente."

VERIFICATO che alla data 23.11.2016 la Commissione ARCONET ha approvato la proposta di aggiornamento presentata dal Ministero dell'Economia e delle finanze del prospetto, definito ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.lgs. 118/2011;

DATO ATTO che alla presente deliberazione e costituendone parte integrante e sostanziale, è allegato, come previsto dal comma 712 della sopra citata normativa, l'apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo;

DATO ATTO che questo Ente ha rispettato il Pareggio di bilancio ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica dell'anno 2016 come da certificazione agli atti;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n. 5 del 2016 paragrafo C.1, circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208);

DATO ATTO che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO che i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri e non sono pervenuti emendamenti;

VISTO il bilancio di previsione finanziario triennale 2017-2019, e i relativi allegati, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;

RILEVATO che lo stesso risulta redatto in conformità ai principi dettati dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché dalla normativa vigente e che ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 lo schema di bilancio di previsione è stato redatto garantendo gli equilibri finanziari e il rispetto del principio del pareggio del bilancio;

ATTESA la necessità di procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio finanziario triennale 2017/2019, come proposti dalla Giunta Comunale.

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.07.2016 si rinviava all'anno 2017 (Comune inferiore a 5.000 abitanti) l'adozione del principio della contabilità

economico patrimoniale (all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D.Lgs. n. 118/2011; l'adozione del principio del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 AL D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011,;

VISTE:

Le norme di legge che regolano la costruzione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019:

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;

Il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Lo Statuto Comunale;

Il vigente Regolamento di contabilità;

Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Il D.L. n. 78/2010 la c.d. manovra estiva negli enti locali convertiti in L. 122/30.07.2010;

Il D.L. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013;

VISTI gli artt. 170 - 171 e 174 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012;

Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015;

Legge di stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016;

ACQUISITI pertanto i pareri:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, reso a norma dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- del Revisore Unico dei Conti del Comune di Ussassai, Dott.ssa Mariangela Pistis, reso a norma della lettera b) dell'art.239 del Primo citato D.Lgs, entrambi favorevolmente resi, e così uniti al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto premesso e considerato;

Con N. 8 voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte integrante e sostanziale:

1) di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019, comprendente sia le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato sia le previsioni di competenza degli esercizi successivi, parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati previsti dall'art.11, comma 3 del Decreto Legislativo n.118/2011 di seguito richiamati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- h) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
- i) relazione del collegio dei revisori dei conti;

2) di richiamare tutte le delibere propedeutiche all'approvazione del bilancio e citate nel preambolo del presente atto;

3) di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2017 e a tutte le normative di finanza pubblica;

4) di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di approvare, il prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711, allegato al bilancio di previsione 2017-2019;

6) di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato al bilancio, nel bilancio di previsione 2017/2019 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge 232 del 11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017);

7) di allegare inoltre al presente atto:

- a) Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di Previsione;
- b) Delibera G.C.n.17 del 24.03.2017 "Approvazione schema Bilancio di Previsione 2017/2019 e nota integrativa"
- c) Programma triennale opere pubbliche 2017/2019 e relativo elenco annuale 2017"

8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 562 L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L.44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012), viene assicurato il rispetto del tetto di spesa del personale nei limiti del corrispondente ammontare dell'anno 2008;

9) di dare atto che non sono stati presentati da parte dei Consiglieri Comunali, avvisati del deposito del provvedimento in questione, emendamenti al documento contabile approvato con il presente atto;

10) di disporre l'invio della presente deliberazione, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

11) di disporre la pubblicazione sul sito internet del Comune di Ussassai, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e secondo le modalità e gli schemi del DPCM 22 settembre 2014.

12) di impegnare il Comune, e per esso gli organi competenti, ad apportare al Bilancio di previsione 2017 ed ai relativi allegati nonché ai regolamenti concernenti le entrate e a tutti gli atti connessi alla

manovra di bilancio 2017, le variazioni che si renderanno eventualmente necessarie alla luce delle norme che saranno in vigore per l'anno 2017, nei tempi utili ad assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio ed il buon andamento dell'amministrazione;

13) di dichiarare con separata votazione, unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Deplano Gian Basilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

[illegible]**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Oraziotti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:**favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Oraziotti

[illegible]

Il sottoscritto Segretario comunale **ATTESTA** che copia della presente deliberazione:

X	<p>è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal</p>	<p>05/04/2017</p>	<p>(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);</p>
---	--	--------------------------	---

Ussassai 05/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

[illegible]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il **31/03/2017**

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 05/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

[illegible]